

ASSOCIAZIONE WANCISI ONLUS

**V. Volvera 9 b
10060 None TO**

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA SOCI N. 2-2019

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 29 giugno 2019 alle ore 17,30 si è riunita in Sede l'Assemblea ordinaria in prima convocazione degli associati dell'Associazione di Volontariato Wancisi per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lvo3/7/2017 n°117

Sono presenti: Barion Elisabetta, Borgogno Annalisa, Cappello Jessica Selena, Chies Fabrizio, Delmastro Claudia, Olivero Lucia, Persico Dall'Igna Gilberto, Petraru Daniel, Tarrano Stefania, ed in totale n. 9 associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente Borgogno Annalisa e da Segretario Tarrano Stefania. Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale degli associati dichiara aperta la seduta:

Il Presidente illustra le modifiche necessarie richieste dalla Riforma del Terzo Settore D.L.vo 117/2017.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo propongono la variazione dell'attuale statuto come previsto dalla nuova legislazione vigente.

L'assemblea all'unanimità dà voto all'approvazione della modifica dello Statuto

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 19,30.

None, 29 giugno 2019

Il Segretario



Il Presidente



Presenze Assemblea Soci

firma

Barion Elisabetta

Borgogno Annalisa

Cappello Jessica Selena

Chies Fabrizio

Delmastro Claudia

Ferrero Alda

Muò Andrea

Olivero Lucia

Persico Dall'Igna Gilberto

Petraru Daniel

Tarrano Stefania

Verdiglione Manuela

[Signature]

Annalisa Borgogno

Jessica Selena Cappello

Chies Fabrizio

Delmastro Claudia

ASSENTE

ASSENTE

Olivero Lucia

Persico Dall'Igna Gilberto

Petraru Daniel

Tarrano Stefania

ASSENTE

None, il 29 giugno 2019



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio Territoriale di Pinerolo

Reg. II - 5 LUG. 2019

SERIE *3* al N° *1389*

ESENTE bollo e registrato

[Signature]
Il Funzionario
Roberto PEIRETTI



Direzione: via Cavour 1 di Torino

Allegato n° 1 all'atto privato registrato il 5 LUG. 2019
1389 serie 3

Il Funzionario
Roberto PERETTI

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale ed operativa nel Comune di None (To) in Via Volvera n. 9/B. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dello evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'OdV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. n. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di tutelare gli animali da affezione, randagi e/o di proprietà contrastando concretamente il randagismo ed i maltrattamenti.

L'OdV in sintesi opera nel "Settore Sanità" assicurando al territorio di riferimento: "Sicurezza, Igiene ambientale e tutela degli animali".

Pezula Dole'ya ✓ L
Turkish Yew

Peter Paul ~~Brown~~ American

Art. 3 Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: **assistenza agli animali in difficoltà e prevenzione del randagismo.**

Nello specifico, a titolo esemplificativo l'OdV intende:

- 1) Promuovere, sostenere, valorizzare le iniziative e le attività di assistenza agli animali in difficoltà provvedendo a pagare cure veterinarie, all'acquisto di cibo, medicine, antiparassitari.
- 2) Incentivare le sterilizzazioni delle colonie feline per prevenire il fenomeno del randagismo e migliorare le condizioni degli animali attualmente presenti sul territorio.

Gli animali di cui l'Associazione si occupa possono essere sia abbandonati che di proprietà.

In accordo con l'autorità competente, l'Associazione si propone di dare in adozione gattini, gatti adulti ed altri animali che necessitino di una buona sistemazione.

Gli animali dati in affidamento vengono consegnati a casa delle persone che intendono adottarli.

L'Associazione si riserva il diritto di negare l'adozione dell'animale richiesto qualora vengano a mancare le condizioni di sicurezza richieste.

L'Associazione si riserva il diritto di poter verificare periodicamente le condizioni degli animali dati in adozione.

- 3) Diffondere le problematiche delle tematiche animaliste.
- 4) Segnalare casi di maltrattamento d'animali alle autorità competenti.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'OdV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dalla Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e

--

Amelia
Basso
Delf
Donat
Rettore
Stefano
Tarduo
Piero
Della
In

strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 DLGS 117/2017.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'OdV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'OdV durante la vita stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'OdV trae le risorse economiche per il suo finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);
- attività di raccolte cibo per animali;
- attività "diverse" di cui all'art.6 del DLGS 117/2017 (purchè lo statuto consenta e siano secondarie e strumentali).

L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del DLGS 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo. Il bilancio consuntivo è

--

depositato presso la sede dell'OdV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto d'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'OdV tutte le persone fisiche o le OdV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Bozogian A
De Franchi Dario
Skefer
Farraro
Pom. Dell'Isola N

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;

per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;

per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto di patrimonio dell'OdV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività, in modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

b) i soci sono obbligati:

Bozga A
Petreanu Daniel
Stefan
Tarrano
Roni Dell'ga

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'OdV

Sono organi dell'OdV:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati (iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 nelle Associazioni con più di 500 soci.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronico/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando

Handwritten notes in blue ink on the right margin:
Audine
Bogaz
Duff
Paul
De Krom
Skepin
Farroll
Franco Daddi

ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronico/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentanti.
3. Conflitto d'interessi Art. 2373 codice civile

[1] La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 codice civile qualora possa recarle danno.

[2] Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle

Re Fran Daul Dist Beggio A
Sforza
Lorano
Tono Dell'An N

Beck A

- 

Dated

John

7

5/5

11/10/19

yes

Zinc Def

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'OdV;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità degli artt. 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
3. L'Assemblea Straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con a presenza, in proprio o per delega di 3/4 (tre quarti) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Cause di ineleggibilità e di decadenza (Art. 2382 codice civile)

- Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'Assemblea che precede l'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Bozza dell'art. 12
Arrido
Spina
Felice
Daniel
Bozza A

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente 4 volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

Ponic Dec' 1st /
 Tardus /
 Sparrow /
 Fernus /
 Paul Duff /
 Boggs Ache

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per la legge ai sensi dell'art.

30 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico. Nel caso in cui il soggetto incaricato sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Il Presidente onorario

Biggio Andre
Petrone Sam
Stefano
Carro
Tommaso

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'OdV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'OdV.

Art. 16

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del DLGS 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo, del componente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del DLGS 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal DLGS 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DLGS 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo

Art. 82 5° comma D.Lvo 117/2017

--